

Rassegne giuridiche

maggio-agosto 2008

Sommario

Organizzazioni internazionali	3
Organizzazione delle Nazioni unite.....	3
Consiglio di sicurezza	3
Risoluzione 1820, <i>Donne, pace e sicurezza</i>	3
Organizzazioni europee	4
Consiglio d'Europa.....	4
Assemblea parlamentare	4
Risoluzione n. 1624/2008 del 27 giugno 2008, <i>Prevenire la prima forma di violenza contro i bambini: l'abbandono alla nascita</i>	4
Organismi istituzionali italiani	5
Parlamento italiano	5
Legislazione	5
Legge 24 luglio 2008, n. 125, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza</i> , pubblicata in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 25 luglio 2008, n. 173.....	5
Corte di cassazione	5
Sezione I civile, sentenza n. 14042/2008, depositata il 28 maggio 2008	5
Regioni.....	6
Regione Basilicata	6
DGR 16 luglio 2008, n. 1159, <i>Approvazione "Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti provenienti da paesi extracomunitari - Anno 2008"</i> , pubblicata in BUR Basilicata del 16 agosto 2008, n. 38.....	6
Regione Campania	6
DGR 13 giugno 2008, n. 1044, <i>Programmazione, Piani e Programmi - Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa</i> , pubblicata in BUR Campania del 7 luglio 2008, n. 27.....	6
Regione Emilia-Romagna	7
LR 28 luglio 2008, n. 14, <i>Norme in materia di politiche per le nuove generazioni</i> , pubblicata in BUR Emilia-Romagna del 28 luglio 2008, n. 129.....	7
Regione Lazio	7
LR 14 luglio 2008, n. 10, <i>Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</i> , pubblicata in BUR Lazio del 21 luglio 2008, n. 27 ...	7
Regione Marche	8
LR 28 luglio 2008, n. 23, <i>Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale</i> , pubblicata in BUR Marche del 7 agosto 2008, n. 75	8
Regione Toscana	8
Delibera 11 luglio 2008, n. 530, <i>Per una scuola antirazzista e dell'inclusione</i> , pubblicata in BUR Toscana 23 luglio 2008, n. 30, parte seconda	8

Regione Veneto	9
DGR 6 maggio 2008, n. 1132, <i>Approvazione del nuovo protocollo operativo per le adozioni nazionali e internazionali</i>	9
Delibera 8 agosto 2008, n. 2416, <i>Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore - Biennio 2009/2010</i>	9
Provincia autonoma di Trento	9
Legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4, <i>Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti</i> , pubblicata in BUR Trentino-Alto Adige 20 maggio 2008, n. 21	9

Organizzazioni internazionali

Organizzazione delle Nazioni unite

Consiglio di sicurezza

Risoluzione 1820, *Donne, pace e sicurezza*

È stata votata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, nel corso del dibattito aperto su donne, pace e sicurezza, in data 19 giugno, la Risoluzione 1820.

La risoluzione stabilisce che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un elemento costitutivo del crimine di genocidio ed evidenzia la necessità della partecipazione delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella risoluzione e nella costruzione della pace nella fase post-conflitto.

Il documento stabilisce la cessazione di tutti gli atti di violenza sessuale contro i civili e l'immediata adozione di misure per proteggere i civili, donne e bambine, da ogni forma di violenza sessuale nelle zone di conflitto armato. Invita gli Stati a non lasciare impuniti a causa di procedure di amnistia coloro che compiono crimini di violenza sessuale, ma a perseguire tali crimini e creare meccanismi diretti alla prevenzione e alla protezione di donne e ragazze nelle zone di conflitto e in particolare nei campi profughi gestiti dalle Nazioni unite.

Stabilisce, inoltre, che gli operatori delle Nazioni unite, impegnati nelle missioni di *peace-keeping* o di aiuto umanitario, siano addestrati a prevenire, riconoscere e fronteggiare le violenze sessuali e che sia applicata una politica di "tolleranza zero" verso coloro che commettono crimini di violenza sessuale nelle suddette operazioni.

Prevedendo un meccanismo di monitoraggio basato sulla presentazione di rapporti periodici, invita, altresì, il Segretario generale dell'ONU a trasmettere entro il 30 giugno 2009 un rapporto che documenti i casi di violenza sessuale contro i civili.

Organizzazioni europee

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Risoluzione n. 1624/2008 del 27 giugno 2008, *Prevenire la prima forma di violenza contro i bambini: l'abbandono alla nascita*

La risoluzione n. 1624/2008, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, invita tutti gli Stati membri a prevenire l'abbandono dei bambini alla nascita.

Il testo prevede che gli Stati prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili di giovani ragazze e donne, come migranti, appartenenti a gruppi minoritari e donne con HIV/AIDS.

Si tratta di un atto di indirizzo rivolto a tutti gli Stati membri affinché sviluppino servizi di sostegno alle genitorialità e forniscano sostegno alle donne incinte e alle giovani coppie attraverso misure di monitoraggio medico-sociali delle gravidanze, di assistenza durante il parto e nel periodo postnatale e misure di prevenzione contro la trasmissione e protezione dalla HIV/AIDS.

La risoluzione invita gli Stati membri ad elaborare politiche contro l'abbandono dei neonati vietando pressioni a favore dell'abbandono; a cercare di impedire gravidanze precoci o indesiderate attraverso l'informazione e l'educazione sessuale delle ragazze e ragazzi, in special modo nelle scuole; a fornire soprattutto alle madri e padri appartenenti a gruppi vulnerabili una migliore informazione sull'assistenza a loro disposizione, in particolare sul sostegno finanziario; ad incentivare la creazione e l'aumento dei centri di accoglienza temporanei per le madri e i loro figli.

Gli Stati membri devono, altresì, garantire ai bambini il diritto a conoscere le loro origini, anche prima del raggiungimento della maggiore età, e ad assicurare alle donne che desiderino non riconoscere il proprio figlio naturale l'esercizio di tale diritto.

Organismi istituzionali italiani

Parlamento italiano

Legislazione

Legge 24 luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2008, n. 173

La legge n. 125/2008 di conversione del decreto legge n. 92/2008 (il cosiddetto "pacchetto sicurezza") introduce, anche per effetto delle richieste di emendamento avanzate dall'Unione Nazionale Camere Minorili, una rilevante modifica alla portata delle disposizioni contenute nel decreto legge finalizzate ad accelerare i processi e, specificatamente, dove si prevede l'obbligo generalizzato per il Pubblico Ministero a richiedere il giudizio direttissimo o il giudizio immediato.

Infatti, mentre l'unico limite previsto a tale obbligo nei processi penali a carico dei soggetti maggiorenni è che la forzatura dei tempi previsti dalla nuova disciplina "pregiudichi gravemente le indagini", per quelli a carico dei minorenni la legge in oggetto aggiunge all'articolo 25 del DPR n. 448/1988 il comma 2 ter che introduce l'ulteriore limite (all'obbligo del PM di richiedere il giudizio direttissimo e immediato) che ciò "pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore". In tal modo viene rideterminato un bilanciamento tra l'interesse alla celerità nei processi penali e le esigenze educative del minore che correttamente e in ossequio ai principi costituzionali prevede la prevalenza di queste ultime.

Corte di cassazione

Sezione I civile, sentenza n. 14042/2008, depositata il 28 maggio 2008

La Sezione prima civile della Suprema corte di cassazione, con sentenza n. 14042/08, conferma la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 34/03 del 12 maggio 2003, che ha affidato i figli di due coniugi separati ai servizi sociali del Comune, ritenendo che la Corte di merito ha «accuratamente dato conto del proprio convincimento al riguardo, stigmatizzando la incapacità dei coniugi - dei quali non ha, comunque, sottaciuto la astratta idoneità a essere destinatari dell'affidamento dei figli - di pervenire, allo stato, a un rasserenamento dei loro rapporti nell'interesse degli stessi figli, inferendone la necessità, al fine di non compromettere l'equilibrato sviluppo dei ragazzi, di assegnarne l'affidamento a un terzo, e, segnatamente, all'Ente locale di residenza».

Ha, inoltre, asserito che la decisione del giudice di secondo grado, esclude ogni "valenza premiale" nei confronti dell'uno o dell'altro dei coniugi, e sottolinea la negatività del comportamento di entrambi con riferimento alla permanente conflittualità delle loro relazioni.

Difatti, la Corte d'appello, tenendo conto del parere del consulente tecnico d'ufficio, che aveva riscontrato «segni di sofferenza, determinata dalla incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza degli stessi di utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e rivendicazione», affidava due minorenni ai servizi sociali del comune di residenza a causa della mancanza di attenzione dei genitori nei loro confronti, evidenziando l'incapacità di comprendere le reali esigenze dei figli.

Regioni

Regione Basilicata

DGR 16 luglio 2008, n. 1159, *Approvazione "Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti provenienti da paesi extracomunitari - Anno 2008"*, pubblicata in BUR Basilicata del 16 agosto 2008, n. 38

La Giunta regionale delibera l'approvazione del progetto *Programma di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti provenienti da paesi extracomunitari*, che verrà inviato al Ministero della Salute per l'autorizzazione prevista ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Il Programma è finalizzato all'erogazione, da parte delle strutture del sistema sanitario regionale, di prestazioni sanitarie di alta specialità, destinate a bambini e adolescenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, provenienti da paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà per quanto riguarda la situazione assistenziale o sanitaria per ragioni politiche, militari o di altra natura e che rivestono un particolare interesse umanitario.

Le prestazioni sanitarie erogate attengono patologie di interesse neurochirurgico, cardiocirurgico, ortopedico, ivi comprese quelle derivanti da esiti di lesioni traumatiche, patologie oncologiche che necessitano di intervento chirurgico e/o di chemioterapia, talassemie e altre patologie derivanti da eventi bellici.

Le aziende sanitarie possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, che svolgono attività sociali e umanitarie nei paesi extracomunitari.

Per l'attuazione la Regione impegna un tetto di spesa di euro 250.000,00 che potrà essere integrato da donazioni e finanziamenti provenienti da privati.

Regione Campania

DGR 13 giugno 2008, n. 1044, *Programmazione, Piani e Programmi - Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa*, pubblicata in BUR Campania del 7 luglio 2008, n. 27

La Regione Campania delibera di implementare, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, una strategia complessiva, che coinvolga i soggetti interessati al sistema educativo e formativo, a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio, della prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, mediante l'implementazione di specifiche progettualità: Scuole aperte; Offerta formativa integrata di istruzione e formazione; Percorsi alternativi sperimentali; Voucher; Scuole regionale per l'orientamento.

Viene stabilito, altresì, di potenziare e attivare specifiche azioni di supporto alle suddette progettualità attraverso il sistema dei centri di orientamento professionale e attraverso il supporto operativo dell'ARLAV (Agenzia regionale per il lavoro) prevedendo azioni quali supporto all'Anagrafe degli studenti, interventi di orientamento, di verifica e di monitoraggio.

Vengono previste, in particolare, interventi diretti a potenziare l'Anagrafe scolastica regionale, a implementare azioni di contatto e di orientamento attraverso lo scouting nei territori per i casi di evasione e di abbandono scolastico, a individuare azioni di premialità attraverso voucher da destinare agli studenti ricondotti nei percorsi di istruzione.

Per la realizzazione del complesso delle iniziative viene stanziata la disponibilità di risorse pari a € 55.000.000,00.

Regione Emilia-Romagna

LR 28 luglio 2008, n. 14, *Norme in materia di politiche per le nuove generazioni*, pubblicata in BUR Emilia-Romagna del 28 luglio 2008, n. 129

La Regione Emilia-Romagna, con la legge n. 14 del 28 luglio 2008, riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e promuove politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale.

La legge si rivolge alle nuove generazioni, bambini, adolescenti e giovani sino all'età di 35 anni, e si pone l'obiettivo di ridefinire il welfare per le politiche giovanili, prevedendo linee generali d'intervento per la Regione, le Province e i Comuni.

Prevede, altresì, forme di partecipazione dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali, forme di sostegno per l'accesso dei giovani ad attività di formazione e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e l'istituzione di un Fondo per le giovani generazioni.

Inoltre, istituisce l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, articolato in due sezioni, infanzia e adolescenza, con la finalità di dare vita a un impianto coordinato di conoscenze sulla condizione delle nuove generazioni attraverso la raccolta, l'analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore; mediante la realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani; attraverso la promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni; la predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti; la produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

Regione Lazio

LR 14 luglio 2008, n. 10, *Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati*, pubblicata in BUR Lazio del 21 luglio 2008, n. 27

La legge regionale n.10 del 2008 promuove la rimozione degli ostacoli all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati al fine di raggiungere condizioni di uguaglianza rispetto i cittadini italiani.

Prevede interventi e iniziative finalizzate a rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo; a garantire il godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria; a garantire la partecipazione alla vita pubblica e l'accesso ai servizi; a promuovere e agevolare l'inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo; a favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati; a sostenere la formazione professionale e inserimento al lavoro; a promuovere azioni di tutela dei gruppi svantaggiati, di esuli, di minoranze culturali; ad assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi d'integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse.

Per quanto attiene il diritto allo studio e all'integrazione scolastica e culturale dei minori e degli adulti la Regione prevede iniziative per promuovere: la conoscenza dell'ordinamento italiano e le istituzioni nazionali e regionali; l'apprendimento della lingua italiana per i minori e adulti; l'educazione interculturale e l'apprendimento dell'educazione civica; la costituzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale e formativa; la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori; la creazione di biblioteche scolastiche interculturali.

Regione Marche

LR 28 luglio 2008, n. 23, *Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale*, pubblicata in BUR Marche del 7 agosto 2008, n. 75

La legge regionale n. 23 del 2008 istituisce l'*Ombudsman regionale*, definito l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini, che svolge compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

L'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini è eletta dall'Assemblea legislativa regionale all'inizio di ogni legislatura e svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza. Ha il compito, inoltre, di inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività che è stata svolta, accompagnata da proposte e osservazioni.

L'Ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, trasparenza, imparzialità, e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori, sia individuali che collettivi.

L'Autorità, difatti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; accoglie segnalazioni sulla violazione dei diritti dei minori; interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli Enti nel caso in cui si riscontrino fattori di rischio o di danno per i minori; cura la realizzazione dei servizi di informazione destinati ai minori; assicura la consulenza e il sostegno ai tutori o curatori; verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato; formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

Per quanto concerne l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti, l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente; verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge; assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale; può formulare osservazioni agli organi regionali competenti ed effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.

Regione Toscana

Delibera 11 luglio 2008, n. 530, *Per una scuola antirazzista e dell'inclusione*, pubblicata in BUR Toscana 23 luglio 2008, n. 30, parte seconda

La Giunta regionale, con la deliberazione del 11 luglio 2008 n. 530, dichiara l'anno scolastico 2008/2009 come l'anno della scuola toscana per il dialogo interculturale e per l'inclusione contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e annuncia di far proprio il documento denominato il "Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008".

La deliberazione prevede l'adozione di una piattaforma sulla base della quale vengano sviluppati rapporti di collaborazione con il sistema dell'educazione e dell'istruzione della Toscana e l'approvazione, all'inizio di ogni quadrimestre da parte delle scuole, di un particolare "Piano di gestione delle diversità" per determinare gli obiettivi formativi.

Stabilisce, altresì, che le differenze linguistiche e culturali non dovranno costituire un impedimento per l'accesso all'informazione necessaria per programmare i percorsi personali di studio dei giovani; che le scuole dovranno assicurare servizi di informazione e orientamento verso le scelte future e dovranno accettare tutte le domande di iscrizione dei giovani residenti nel territorio di riferimento; che la scuola

dovrà provvedere a iniziative di supporto per rispondere ai bisogni di formazione linguistica e allo sviluppo di competenze dialogiche e comunicative nonché soddisfare bisogni di apprendimento connessi a specifiche aree del curriculum e dovranno essere rafforzate tutte le misure che consentono il ricorso a forme personalizzate e individuate di insegnamento.

La Regione ritiene che bisogna superare la scuola etnocentrica fonte di esclusione e conflitto e che occorre dedicare uno spazio all'apprendimento di conoscenze riguardanti: la diversità culturale per impedire l'insorgere di comportamenti xenofobi e razzisti; lo studio delle relazioni internazionali, delle migrazioni, delle religioni in modo da consentire la comprensione delle radici storiche ed economiche delle diversità; lo studio della Shoah e di ogni altro sterminio.

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4, *Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti*, pubblicata in BUR Trentino-Alto Adige 20 maggio 2008, n. 21

La legge provinciale n. 4 del 2008 ha la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici ritenuti indispensabili e promuove una corretta informazione, rivolta in particolare ai genitori e agli educatori, sulle sostanze psicotrope, sulle problematiche correlata all'uso e abuso di tali sostanze e sui trattamenti alternativi all'uso di farmaci.

Viene previsto che l'utilizzo di sostanze psicotrope può essere applicato esclusivamente con un consenso scritto, libero, consapevole e manifesto, attraverso moduli predisposti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; tale consenso dovrà essere allegato a ciascuna prescrizione del farmaco.

La legge stabilisce il divieto di somministrare test e questionari relativi allo stato psichico nelle scuole dell'obbligo, ad esclusione dei casi ritenuti necessari dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in quanto la suddetta legge prevede che la valutazione dello stato psichico del minore deve avvenire esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche o private.

Viene previsto, inoltre, che la Provincia svolga procedure di valutazione e monitoraggio dei trattamenti psicofarmacologici, attraverso l'istituzione di una commissione composta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza, da rappresentanti della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'ordine degli psicologi e da eventuali altri esperti individuati dalla Provincia.

Regione Veneto

DGR 6 maggio 2008, n. 1132, *Approvazione del nuovo protocollo operativo per le adozioni nazionali e internazionali*

La Giunta Regionale delibera l'approvazione del Protocollo operativo per l'adozione nazionale e internazionale tra la Regione Veneto, il Tribunale per i minorenni, gli enti autorizzati all'adozione e le 21 aziende Ulss del Veneto, in attuazione dell'art. 39 bis C.1 lettera C) della legge 184/83 sul percorso relativo alle Equipes Adozioni consultoriali e gli enti autorizzati in collegamento con il Tribunale per i minorenni.

Viene approvato, inoltre, un Accordo aggiuntivo al Protocollo, finalizzato a proporre un ulteriore livello di integrazione e di qualità nell'offerta del sistema veneto dei servizi per l'adozione, al quale possono aderire coloro che hanno sottoscritto il Protocollo operativo regionale.

Il Protocollo e l'Accordo avranno validità biennale, che si intende tacitamente rinnovata per i successivi due anni in assenza di formale richiesta di revisione da parte dei firmatari.

Delibera 8 agosto 2008, n. 2416, *Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore - Biennio 2009/2010*

La delibera n. 2416 del 8 agosto 2008 approva le *Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore* e istituisce un Gruppo istituzionale di regia e coordinamento, con il compito di seguire e curare l'implementazione delle linee di indirizzo, composto dal Dirigente regionale

della Direzione regionale servizi sociali, dal Dirigente del servizio famiglia, dal Pubblico tutore dei minori, dal Responsabile scientifico dell'Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, da un rappresentante dell'ANCI, dal Coordinatore dei direttori dei servizi sociali.

Le linee di indirizzo regionali hanno l'obiettivo di definire una struttura organizzativa e programmatoria idonea a sostenere e accompagnare lo sviluppo dei servizi regionali per la protezione, tutela e cura dei minori e di dare indicazioni per il recepimento e l'attuazione da parte del sistema dei servizi regionali delle linee guida per la protezione e tutela 2008, approvate con DGR n. 569 del 11 marzo 2008, delle Linee Guida regionali per l'affidamento familiare e degli Orientamenti nel rapporto fra scuola e servizi territoriali.

Il documento si fonda su quattro direttrici d'azione: consolidamento dei processi di deistituzionalizzazione e promozione delle risorse accoglienti; sviluppo delle forme di contrasto e cura delle situazioni di grave maltrattamento e abuso sessuale; sviluppo dei processi di accompagnamento dei processi adottivi; sviluppo della collaborazione e dell'integrazione fra i servizi che appartengono ai diversi sistemi.

La Giunta regionale per l'attuazione delle attività previste nelle linee guida prenota la spesa di euro 100.000,00 sul cap 100646 del Bilancio di previsione 2008.